

# Behaviour with children | Comportamento con i minori

Le norme relative ai minori sono:

## 1. Le norme costituzionali e derivanti dalle convenzioni internazionali:

- Articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 della Costituzione. Dal quadro complessivo di tali norme risulta che la Carta Costituzionale considera il minore come un soggetto meritevole di una tutela specifica nelle diverse dimensioni della sua persona: come essere umano, come figlio e come lavoratore.
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 21 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91. Tale convenzione stabilisce i principi che gli Stati parti si impegnano ad introdurre nei rispettivi ordinamenti ed ai quali si devono ispirare i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi che riguardano ogni persona di minore età. Tra i diritti sanciti da questa Convenzione è utile ricordare:
  - Diritto alla considerazione come preminente dell'interesse del minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari (art. 3).
  - Diritto di non discriminazione (art. 2).
  - Diritto di protezione (art. 19, 22, 30, 38).
  - Diritto di assistenza (art. 20).
  - Diritto allo sviluppo (art. 6; 24, 27, 28, 31).
  - Diritto all'unità familiare (art. 7, 10, 18, 22) - Diritto al rispetto dell'identità culturale (art. 8, 20, 29, 30).
  - Diritto all'ascolto e alla partecipazione (art. 12).
- Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sui provvedimenti di affidamento e sottrazione di minori ratificate e rese esecutive con legge 64/94.
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 77/03. Tale trattato, approvato a Strasburgo dall'Assemblea del Consiglio d'Europa, contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela e il rispetto dei diritti dei minori.
- Direttiva dell'Unione Europea del 29.07.03 che, nei "considerando",

riprendendo i principi riconosciuti in particolare nell'art. 8 della Convenzione europea, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dell'Unione europea, ribadisce che è compito degli Stati membri "assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare".

- Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo Stati membri. Tale direttiva richiede tra l'altro agli Stati membri di adottare rapidamente misure volte ad assicurare la necessaria rappresentanza.

2. Le norme del codice civile in materia di tutela e di potestà genitoriale.

- 403 c.c. dispone interventi urgenti di protezione per i minori.
- 330 e ss. c.c. in materia di sospensione e decadenza della potestà genitoriale.
- 343 e ss. c.c. che disciplinano l'apertura della tutela.

3. Le norme sull'affidamento dei minori.

- Gli articoli 4 e 9 legge 184/83 riformata dalla legge 149/01 regolano l'affidamento giudiziale, consensuale e intrafamiliare dei minori.

### **Definizione di minore straniero non accompagnato**

In base al regolamento del Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M. 535/99 art. 1) è definito "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Oltre ai minori completamente soli, rientrano in tale definizione anche i minori affidati di fatto ad adulti (compresi parenti entro il quarto grado) che non ne siano tutori o affidatari in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana. Va notato che la nozione di minore straniero non accompagnato non coincide con quella di minore in stato di abbandono: ad esempio un minore non accompagnato dai genitori può non essere "in stato di abbandono" quando è accolto da parenti entro il quarto grado moralmente e materialmente idonei a provvedervi, che però non ne hanno la

rappresentanza legale.

## **Il diritto alla protezione e all'assistenza**

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. Si applicano, tra le altre, le norme riguardanti:

- il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono (Codice Civile art. 403); la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri è attribuita, come per i minori italiani, all'Ente Locale (in genere il Comune);
- l'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità; l'affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento consensuale) (L. 184/83, artt 2-segg.); la legge non prevede che per procedere all'affidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia;
- l'apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà (Codice Civile, artt. 343-segg; legge 184/83, art. 3).

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi (L. 184/83, art. 9, co. 4; DPR 394/99, art. 28);
- al Giudice Tutelare, per l'apertura della tutela;
- 3) al Comitato per i minori stranieri, ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo (i minori non accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella competenza del Comitato) (D.P.C.M. 535/99, artt. 1 e 5) La disposizione dell'affidamento e l'apertura della tutela hanno importanti conseguenze rispetto all'ottenimento del permesso di soggiorno e alla possibilità per il minore di presentare ricorsi.

## **Il diritto di restare in Italia**

I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi (T.U. 286/98, art. 19 e art. 31, co. 4) 2) Il rimpatrio assistito I minori stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) possono però essere rimpatriati mediante il "rimpatrio assistito" che si differenzia dall'espulsione in quanto è un provvedimento che può essere adottato solo se, in seguito a un'indagine nel paese d'origine del minore e a una valutazione della sua situazione specifica, si ritiene che ciò sia opportuno nell'interesse del minore e al fine di garantirne il diritto all'unità familiare. Il rimpatrio assistito, che è disposto dal Comitato per i minori stranieri, viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del paese d'origine, e in seguito al rimpatrio viene proposto al minore un progetto di reinserimento (scolastico, lavorativo ecc.).

### **Il diritto di ottenere un permesso di soggiorno**

Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi in generale inespellibili), di ottenere un permesso di soggiorno per minore età. Questo permesso dovrebbe essere rilasciato nel caso in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso.

### **Il diritto all'assistenza sanitaria**

I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite. I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva

### **Il diritto all'istruzione**

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola. Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell'obbligo). L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i

minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado.

## **Il diritto al lavoro**

Per i titolari di permesso per minore età, il diritto di lavorare non è né esplicitamente stabilito né escluso dalla legge. Una circolare del Ministero dell'Interno del 2000 ha affermato che il permesso per minore età non consente di esercitare attività: di conseguenza questo tipo di permesso spesso viene rilasciato con la dicitura .non valido per lavoro. e molti Centri per l'Impiego non accettano avviamenti al lavoro di minori titolari di questo permesso. Il mancato riconoscimento del diritto di svolgere attività lavorative per i minori titolari di permesso per minore età, tuttavia, è da considerarsi illegittimo, in quanto, comportando una discriminazione di questi minori e una violazione del principio del superiore interesse del minore., viola la Costituzione e la Convenzione sui diritti del fanciullo (in tal senso si è espresso ad esempio il Tribunale di Torino).